
La Sezione forestale

Richiamati:

- l'art. 28 cpv. 1 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002;
- gli artt. 4 e 20 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 5 febbraio 1996;
- l'art. 4 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998;
- l'art. 2 del Decreto esecutivo concernente l'uso di fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità dell'11 luglio 1990;
- la Risoluzione Governativa n° 1070 del 01 marzo 2023 con la quale veniva approvata la "Direttiva cantonale sugli incendi di bosco e sul picchetto forestale";

tenuto conto che in data 31 marzo 2025 alle ore 12.00 è entrato in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto su tutto il territorio del Canton Ticino e anche nel Moesano, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo;

valutata l'evoluzione della situazione meteorologica in relazione al rischio d'incendi boschivi;

sentiti i pareri di MeteoSvizzera Locarno-Monti e dell'autorità forestale grigionese,

comunica che:

1. Oggi, lunedì 14 aprile 2025 alle ore 12:00, viene revocato il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in Ticino e, in accordo con le autorità forestali del Canton Grigioni, anche nel Moesano, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo.
2. In Ticino restano riservati i disposti del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) in particolare l'art 11 sulla limitazione dei fuochi all'aperto:

Art.11 Limitazione dei fuochi all'aperto

- ¹ L'accensione di fuochi all'aperto e l'incenerimento di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti sono vietati al di sotto della quota di 600 m/slm.
- ² Previa comunicazione al Municipio, al di sopra della quota di 600 m/slm gli scarti vegetali secchi prodotti sul posto possono essere inceneriti all'aperto solo se generano poco fumo. Tale facoltà è esclusa nelle zone edificabili.
- ³ Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per comprovate esigenze di natura fitosanitaria o dovuta all'effettiva impossibilità d'accesso veicolare al sedime.
- ⁴ Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi all'aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, a scopi ricreativi o commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi.

Decisione n. 741-2025.3032 del 14 aprile 2025

- ⁵ Restano riservate le disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998.
3. In Ticino restano inoltre in vigore eventuali misure volte a preservare la qualità dell'aria decise sulla base del decreto esecutivo concernente le misure d'urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto.

PER LA SEZIONE FORESTALE CANTONALE

Il responsabile:



Nicola Calanca